



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 febbraio 2016 n.13

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 23 della Legge 3 novembre 2015 n.160;

Visti gli articoli 24 e 27 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.30 adottata nella seduta del 2 febbraio 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

EMISSIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO “REPUBBLICA DI SAN MARINO, TASSO MISTO CON CAP, 23 MARZO 2026”

Art. 1 *(Emissione)*

1. E' disposta l'emissione di titoli del debito pubblico denominati “Repubblica di San Marino, Tasso Misto con cap, 23 marzo 2026”.

Art. 2 *(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico)*

1. I titoli del debito pubblico di cui all'articolo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
 - **Tipologia:** titoli del debito pubblico a tasso misto, fisso per i primi 2 anni e variabile per i successivi 8 anni fino alla scadenza, con applicazione di un massimo (*cap*) al tasso variabile riconosciuto, con pagamento periodico di interessi in forma di cedole semestrali posticipate e con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, ovvero anticipatamente, in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato totale o parziale da parte dell'Emittente;
 - **Emittente:** Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
 - **Valuta di denominazione:** euro;
 - **Valore nominale complessivo massimo dell'emissione:** 40.000.000,00;
 - **Valore nominale unitario del titolo non frazionabile:** 1.000,00, ovvero, minor valore nominale unitario risultante in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato parziale;
 - **Numero massimo di titoli oggetto di emissione:** 40.000;
 - **Data di godimento iniziale:** 23 marzo 2016;
 - **Data di scadenza:** 23 marzo 2026;
 - **Durata:** anni 10;

- **Data di regolamento delle sottoscrizioni:** 23 marzo 2016;
- **Prezzo di emissione:** 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- **Prezzo di rimborso a scadenza:** 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- **Frequenza pagamento cedola:** semestrale;
- **Date di pagamento cedola:** 23 marzo e 23 settembre di ogni anno di durata dell'emissione, o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- **Tasso cedolare nominale annuo lordo:**
 - tasso fisso per le prime quattro cedole semestrali pari al 2,00 per cento annuo lordo;
 - tasso variabile per le successive cedole semestrali fino alla data di scadenza pari al tasso Euribor 6 mesi (base 360) aumentato di uno *spread* positivo pari all'1,50 per cento su base annua, con tasso corrisposto comunque non inferiore allo 0 per cento e non superiore al 4,50 per cento su base annua;
- **Convenzione di calcolo:** actual/actual;
- **Prezzo di rimborso anticipato (eventuale):** 100,00 per cento del valore nominale rimborsato.

Art. 3 (*Agente pagatore*)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato.
2. Il pagamento delle cedole e il rimborso a scadenza o anticipato, sono eseguiti dall'agente pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui al commi precedenti sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla medesima Banca Centrale.

Art. 4 (*Agente di calcolo e determinazione del tasso delle cedole semestrali variabili*)

1. Il ruolo di agente di calcolo, ai fini della determinazione del tasso delle cedole semestrali variabili è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. Il parametro di indicizzazione del tasso delle cedole semestrali variabili è il tasso Euribor 6 mesi (base 360), rilevato dalla Banca Centrale il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola semestrale di riferimento, secondo il calendario TARGET2, pubblicato sulla relativa pagina sul circuito Reuters, ovvero, laddove tale pagina non sia disponibile, su un servizio informativo equivalente.
3. In ipotesi di mancata pubblicazione o cessazione definitiva di rilevazione del tasso Euribor 6 mesi (base 360), è riconosciuta alla Banca Centrale la facoltà di individuare un parametro sostitutivo che per caratteristiche sia ritenuto essere il più idoneo a sostituire l'originario tasso Euribor 6 mesi (base 360).
4. Il tasso delle cedole determinato semestralmente è arrotondato allo 0,001 per cento superiore.
5. Nella determinazione del tasso delle cedole semestrali variabili sono applicati i limiti di tasso minimo pari allo 0 per cento e di tasso massimo pari al 4,50 per cento su base annua.

Art. 5

(Dematerializzazione, gestione accentrata e regime di circolazione)

1. I titoli del debito pubblico previsti dal presente decreto delegato sono emessi e circolano “al portatore” e sono gestiti in regime di dematerializzazione ai sensi dell’articolo 1 del Decreto - Legge 21 gennaio 2016 n. 4.
2. Il servizio di gestione accentrata dei titoli dematerializzati è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale gestore accentrato dei medesimi, e i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui alla lettera A dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla stessa Banca Centrale.

Art. 6

(Modalità e condizioni di collocamento)

1. Il periodo di collocamento dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato ha inizio alle ore 9.00 di lunedì 22 febbraio 2016 e termina alle ore 16.00 di lunedì 21 marzo 2016.
2. I titoli sono collocati al prezzo di emissione di cui all’articolo 2.
3. Il collocamento dei titoli del debito pubblico e la raccolta delle relative sottoscrizioni è affidata ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui alla lettera A e alla lettera D dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla Banca Centrale e che hanno concluso apposito accordo con l’Emittente per lo svolgimento delle operazioni di collocamento dell’emissione.
4. Ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma, l’Emittente riconosce una commissione per i servizi resi, che viene definita nel citato accordo ed i cui oneri sono imputati sul capitolo di spesa 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” del Bilancio dello Stato.
5. Coerentemente a quanto precisato al comma 3, il collocamento dei titoli del debito pubblico è consentito esclusivamente nel territorio della Repubblica di San Marino ed è aperto al pubblico dei risparmiatori, non essendo il collocamento rivolto o la sottoscrizione riservata a predeterminate categorie di investitori.
6. A carico dei sottoscrittori, per tutto il periodo di collocamento, i soggetti autorizzati di cui al comma 3 non applicano alcun onere o commissione in relazione all’attività di raccolta delle sottoscrizioni.
7. I titoli sono sottoscrivibili per un valore nominale minimo pari a euro 1.000,00 (mille) o per suoi multipli.
8. Le richieste di sottoscrizione raccolte per conto terzi o effettuate in nome proprio da parte dei soggetti autorizzati di cui al comma 3 non sono revocabili e devono pervenire alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino tramite un’unica comunicazione entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo secondo il calendario TARGET2 in cui sono state sottoscritte, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all’articolo 11.
9. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa, entro le ore 15.00 di ciascun giorno lavorativo secondo il calendario TARGET2, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all’articolo 11, i soggetti autorizzati di cui al comma 3 riguardo alle richieste di sottoscrizione trasmesse non accoglibili in quanto invalide.
10. L’assegnazione dei titoli del debito pubblico avviene seguendo l’ordine cronologico di ricevimento da parte della Banca Centrale delle richieste di sottoscrizione valide, eccetto nel giorno

in cui l'ammontare nominale complessivo massimo dell'emissione è raggiunto; in tale giorno l'assegnazione dei titoli del debito pubblico è disposta soddisfacendo proporzionalmente ciascuna richiesta pervenuta per una percentuale pari al rapporto tra il nominale complessivo delle richieste valide di sottoscrizioni pervenute in tale giorno e l'ammontare nominale complessivo dell'emissione non ancora sottoscritta e disponibile al termine del giorno precedente, con arrotondamento al valore nominale unitario del titolo non frazionabile.

11. Il collocamento può essere chiuso anticipatamente e comunque al raggiungimento di un ammontare di sottoscrizioni pari al valore nominale complessivo massimo dell'emissione.

12. La Banca Centrale entro le ore 15.00 di martedì 22 marzo 2016 comunica a ciascun soggetto autorizzato di cui al comma 3, l'ammontare complessivamente risultante delle richieste valide di sottoscrizioni trasmesse dal medesimo soggetto autorizzato.

13. Il regolamento delle sottoscrizioni è effettuato mediante addebito con data valuta 23 marzo 2016 dell'importo complessivo sottoscritto, calcolato come prodotto tra il prezzo di emissione e il valore nominale sottoscritto, dei conti accentrati intrattenuti dai soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la Banca Centrale e contestuale accredito dei titoli del debito pubblico sottoscritti sui conti di deposito titoli intrattenuti dai medesimi soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la Banca Centrale.

Art. 7 *(Rimborso)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene al 100 per cento del valore nominale unitario in un'unica soluzione alla data di scadenza degli stessi.

2. Tenuto conto dell'articolo 23, comma 2, lettera b), della Legge 3 novembre 2015 n. 160, trascorsi 60 mesi dalla data di godimento iniziale, è facoltà dell'Emittente procedere al rimborso anticipato, totale o parziale dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola semestrale, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2.

3. L'eventuale rimborso anticipato è effettuato al 100,00 per cento del valore nominale rimborsato.

4. L'eventuale rimborso anticipato parziale è effettuato tramite riduzione del valore nominale unitario di ciascun titolo del debito pubblico emesso e comunque per un importo non inferiore al 10 per cento o per multipli del 10 per cento del valore nominale emesso.

5. Dalla data di rimborso totale a scadenza o anticipato, totale o parziale, i titoli del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.

6. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene per il tramite dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla Banca Centrale.

7. L'eventuale rimborso anticipato, totale o parziale, avviene conformemente a quanto stabilito dai bilanci di previsione o dalle leggi di variazione del bilancio di previsione dello Stato che ne prevedono le modalità, l'ammontare e la copertura finanziaria.

Art. 8 *(Mercato di negoziazione)*

1. I titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato non saranno negoziati in mercati regolamentati.

Art. 9
(Regime fiscale)

1. Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono esenti dall'imposta Generale sul Reddito.

Art. 10
(Foro competente)

1. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.

Art. 11
(Norme Finali)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore, agente di calcolo e gestore accentrato dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo al collocamento, al trasferimento e al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.
2. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono rese disponibili tramite pubblicazione su almeno un quotidiano locale, sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 febbraio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini